
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Vizio di omessa pronuncia

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendosi altrimenti ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la eccezione asseritamente non esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 22.9.2014, n. 19964

...omissis...

La CTR di Milano ha accolto l'appello xxxxxxx - appello proposto contro la sentenza nxxxxx di Milano che aveva già parzialmente accolto il ricorso della predetta società - ed ha così integralmente annullato la cartella di pagamento contenente due diverse partite di ruolo scaturite dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA e - rispettivamente - della dichiarazione dei redditi modello Unico per l'anno di imposta 2005, partite la prima delle quali era già stata dichiarata illegittimamente iscritta con la menzionata pronuncia della CTP. La predetta CTR - esaminando l'appello contro il capo della decisione relativo alla partita di ruolo emergente dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi - ha ritenuto che l'omesso versamento a titolo di primo acconto IRES per l'anno 2005 di Euro 45.731 non sussistesse (sulla scorta di una contabilizzazione - riportata in sentenza - del dovuto e del corrisposto, dalla quale risulta infondata la pretesa dell'Agenzia). L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.

Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (il primo centrato sulla violazione dell'art. 112 c.p.c.; il secondo centrato sulla violazione della L. n. 546 del 1992, art. 57) la parte ricorrente si duole, da un canto, che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità delle nuove censure proposte con l'appello (circa il fatto che l'omesso versamento IRES sarebbe derivato da un mancato riconoscimento dell'eccedenza relativa all'anno precedente) e, d'altro canto, del fatto che erroneamente il giudicante aveva tenuto conto delle censure medesime, per quanto formulate per la prima volta in appello, senza che fossero state ritualmente introdotte nel processo di primo grado, nel quale invece la contribuente si era limitato a contestare di avere ricevuto un avviso di accertamento per la medesima annualità, con liquidazione di importi in aperta contraddizione con quelli indicati nella cartella.

Nessuna delle due censure appare fondata, alla luce degli insegnamenti di codesta Suprema Corte.

La prima perché, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendosi altrimenti ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la eccezione asseritamente non esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (in termini Cass. n. 20311/2011). E ciò si è appunto verificato nella specie di causa, anche alla luce del fatto che il giudicante ha dato compiutamente conto della proposizione della indicata eccezione, così palesando apertamente di averla ritenuta infondata.

La seconda perché è principio numerose volte enunciato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale: "Costituisce eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio, quella relativa all'avvenuto pagamento del debito tributario, in quanto correlata al fatto estintivo tipico dell'obbligazione pecuniaria e non implicante la deduzione di situazioni giuridiche nuove, tanto più che le eccezioni in senso stretto sono ravvisabili solo quando vi sia un'espressa previsione di legge in tal senso e che nella materia tributaria è

necessario tener conto anche della derivazione legale dell'obbligazione e del connesso principio di capacità contributiva" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9610 del 13/06/2012; in termini anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 12353 del 20/05/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6943 del 08/04/2004).

Deriva da ciò che le questioni valorizzate dal giudicante ai fini della decisione (che attengono appunto alle modalità con le quali la parte contribuente risulta avere adempiuto il proprio debito tributario per l'annualità qui in esame, vuoi a mezzo di versamenti, vuoi a mezzo della utilizzazione in compensazione di un pregresso credito d'imposta) non sono soggette alla preclusione prevista nella norma invocata dalla parte ricorrente, avendo il giudicante semplicemente rilevato (in conformità ai propri poteri) fatti ritualmente allegati dalle parti ed ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 15 settembre 2013.

Ritenuto inoltre: che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate xxxxxxxxxxxx accessori di legge ed oltre Euro xxxxxxxxper esborsi.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
